









AREA 5 GARE E CONTRATTI

### DISCIPLINARE DI GARA

## PROCEDURA APERTA

### CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Procedura di gara telematica su Piattaforma "SITAS - Tuttogare"

**Oggetto**: Azione 2.4.5 - Proc. 3: Completamento acquisto mezzi ed attrezzature da destinare alla CO.MO.RE.S. - Cod. Caronte: SI 1 34215 – CUP: G79I24000130006

**Lotto 1**: Fornitura di mezzi speciali e automezzi per le attività del DRPC Sicilia, importo a base d'asta € 9.058.000,00 − CIG **B7A696F986** 

*Lotto 2*: Forniture di attrezzature per le attività emergenziali del DRPC Sicilia, importo a base d'asta € 5.082.800,00 – CIG **B7A6970A59** 

**Lotto** 3: Forniture di DPI per le unità di volontariato del DRPC Sicilia, importo a base d'asta € 2.361.000,00 – CIG **B7A6971B2C** 

## SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA 31/08/2025 ORE 12:00 APERTURA BUSTE 08/09/2025 ORE 09:30

#### Premesse:

Il presente disciplinare di gara costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del bando di gara pubblicato sulla GUUE.

Ai fini del presente disciplinare di gara, si intende per "Codice" il **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** e ss.mm.ii. "Nuovo Codice degli appalti" testo coordinato con le leggi della Regione Siciliana n. 12/2023 e n. 12/2011, gli allegati e le delibere ANAC.

I concorrenti e, segnatamente, l'aggiudicatario sono tenuti all'osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e i capitolati, in quanto applicabili, e in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri.

#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura sarà espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito Piattaforma) disponibile all'indirizzo web:

http://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/ raggiungibile altresì dal sito:

## http://www.lavoripubblici.sicilia.it

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta:
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione la stazione appaltante non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione;
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.

Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, all'indirizzo: http://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/

raggiungibile altresì dal sito: *http://www.lavoripubblici.sicilia.it/* seguendo la procedura di iscrizione e ottenendo username e password per gli accessi successivi all'area riservata;











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale Appalti nella sezione Istruzioni e Manuali", reperibile all'indirizzo: http://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/raggiungibile altresì dal sito: http://www.lavoripubblici.sicilia.

Gli operatori economici autenticati nella Piattaforma, nella sezione "Gare e procedure in corso", possono navigare nella procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione alla Piattaforma;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

- I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro:
- II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 2. CONTENUTI DELL'APPALTO

La presente procedura ha la finalità di affidare:

- Lotto 1: Fornitura di mezzi speciali per le attività del DRPC Sicilia, importo a base d'asta: € 9.058.000,00;
- Lotto 2: Forniture di attrezzature per le attività emergenziali del DRPC Sicilia, importo a base d'asta € 5.082.800,00;
- Lotto 3: Forniture di DPI per le unità di volontariato del DRPC Sicilia, importo a base d'asta: € 2.361.000.00.

Le caratteristiche delle forniture sono indicate negli elaborati progettuali e comunque presso altre sedi che potranno essere comunicate dalla Stazione Appaltante successivamente all'aggiudicazione.

Per ulteriori notizie sui contenuti del progetto si rimanda alle elaborazioni progettuali che fanno parte integrante del presente disciplinare.

L'appalto delle forniture in questione fa riferimento al DDG di autorizzazione a contrarre n. 572 del 11/07/2025 di approvazione della determina a contrarre del RUP n. 156 del 10/06/2025, sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi degli art. 71 del *Codice* e relativi allegati, con l'applicazione dell'inversione procedimentale e del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2 del *Codice*.

Il codice unico di progetto (CUP) è G79I24000130006

I codi CIG sono i seguenti:

Lotto 1: CIG **B7A696F986** Lotto 2: CIG **B7A6970A59** Lotto 3: CIG **B7A6971B2C** 

codice NUTS: ITG1

**Il Responsabile del progetto** (RUP), ai sensi dell'art. 15 del *Codice*, è il dott. Emanuele Alessandro Sapienza, funzionario del Servizio 8 Interventi in Emergenza del DRPC Sicilia.

E-mail: e.sapienza@protezionecivilesicilia.it

**Responsabile della fase di affidamento** nell'ambito della procedura di gara, ai sensi dell'art. 62 del *Codice* è il dott. Giuseppe La Rosa, Dirigente ad interim dell'Area 5 Gare e Contratti del DRPC Sicilia.

E-mail: g.larosa@protezionecivilesicilia.it

### 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- · Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Tecnico Lotti 1 2 e 3











#### AREA 5 GARE E CONTRATTI

- Specifiche Moduli USAR lotto 2;
- Elenchi descrittivi lotti 1-2-3;
- Schema di contratto;
- Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni art. 94 e 95;
- Documento di gara unico europeo DGUE;
- Modello dichiarazione protocollo di legalità;
- Modello dichiarazione Patto di integrità in materia di contratti pubblici;

Tutta la documentazione è disponibile e scaricabile in formato elettronico sul portale Tuttogare all'interno della sezione dedicata alla procedura di gara.

Il bando di gara è stato pubblicato:

- nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea G.U.U.E. n. GU S: 134 25 IN DATA 17/07/2025
- sul web istituzionale della Regione "Bandi di gara e Contratti".

Il bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibili nel sito internet del DRPC Sicilia: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile.

Il bando, il presente disciplinare, la documentazione di gara, gli allegati e la modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico nel portale appalti telematici, al seguente indirizzo: http://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/ raggiungibile altresì dal sito: http://www.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione "Gare e procedure in corso" - "dettaglio procedura".

### 3.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara in oggetto che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l'apposita sezione "Comunicazioni riservate al concorrente" > "invia nuova comunicazione", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:

http://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/ raggiungibile altresì dal sito:
http://www.lavoripubblici.sicilia.it almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviate per PEC o altro mezzo.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite, unicamente mediante lo stesso mezzo, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Risposte di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel "dettaglio procedura" della presente gara visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante.

La stazione appaltante si ritiene sin d'ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server, errori nell'invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei provider, etc.).

È pertanto onere degli operatori economici concorrenti visionare la *Piattaforma* fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

- Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi di natura tecnica nell'accesso al sistema, nella configurazione hardware, contattare il numero dedicato all'assistenza per gli operatori economici 02-40031280 ovvero tramite il sito https://supporto.lavoripubblici.sicilia.it/
- I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino poche ore prima dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio help desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18.00 altrimenti non potrà essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

utile.

Si precisa inoltre che al suddetto help desk non potranno essere posti quesiti di carattere proceduraleamministrativo e tecnico-progettuale relativi alla gara.

### 4. OGGETTO DELL'APPALTO - FINANZIAMENTO

#### 4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto prevede di affidare la fornitura di messi speciali, attrezzature (USAR), vestiario e DPI distinguendo tre lotti come precedentemente riportati.

L'appalto è costituito da tre lotti distinti in funzione dei codici CPV, come di seguito distinti:

n. lotto	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura di mezzi speciali, automezzi	3414421	P	€ 9.058.000,00
2	Forniture di attrezzature per le attività emergenziali	34221	P	€ 5.082.800,00
3	Forniture di DPI per le unità di volontariato	351134	P	€ 2.361.000,00

ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 così come integrato dal D.Lgs. 209/2024 che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del presente appalto è CCNL COMMERCIO.

Al solo scopo esemplificativo ma non esaustivo si riportano alcuni degli obblighi in capo all'aggiudicatario comunque meglio descritti nel capitolato tecnico e nelle relative schede tecniche.

Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Tecnico Successivamente alla consegna del Lotto, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla formazione del personale individuato dalla Stazione Appaltante in ordine alle modalità d'uso dei mezzi e degli allestimenti forniti.

Il periodo di formazione dovrà essere definito in accordo con il competente ufficio del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile o Comando dei VV.F. e dovrà iniziare entro un termine di 10 giorni dalla consegna dei mezzi e non potrà essere inferiore a giorni 5. Il costo della formazione è a totale carico dell'appaltatore ed è compreso nel prezzo di aggiudicazione.

Tutti i mezzi della fornitura dovranno rispettare, in relazione ai valori di emissione ambientale e acustici, i requisiti previsti dai "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" e meglio dettagliati all'art. 4 del Capitolato. Tali caratteristiche dovranno essere dichiarate e dimostrate mediante schede tecniche e certificazioni nell'offerta tecnica.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà indicare le officine autorizzate dalla casa madre per i mezzi e le attrezzature, al fine di poter disporre di interventi riparativi capillari ed in tempi rapidissimi, con pluriennale esperienza per il marchio dei mezzi proposti.

## **4.2FINANZIAMENTO**

L'appalto è finanziato con risorse del bilancio regionale Capitoli 100042 – 500023 – 500024 di cui al D.D.G. n. 572 del 11/07/2025.

## 5. DURATA DELL'APPALTO, PAGAMENTI, ANTICIPAZIONE, OPZIONI E RINNOVI

#### 5.1. TERMINE ESECUZIONE E PENALI











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di:

- Lotto 1, entro 240 (duecentoquaranta) giorni;
- Lotto 2, entro 180 (centottanta) giorni;
- Lotto 3, entro 120 (centoventi) giorni.

Naturali e consecutivi decorrenti dall'avvio della fornitura da parte del RUP.

Le penali in caso di ritardo e inadempienze o irregolare, svolgimento delle forniture non conformi, sono disciplinate dall'art. 17 sanzioni e penali del Capitolato Tecnico che si richiama integralmente.

La Stazione Appaltante, visto il carattere d'urgenza si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del *Codice*.

### 5.2. PAGAMENTI-TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati in corso d'opera con le modalità previste dall'art. 19 del Capitolato Tecnico che si richiama integralmente.

L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e s.m.i. e dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. L'aggiudicatario, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve comunicare le generalità delle persone delegate a operare sul conto.

Deve, inoltre, essere indicata ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **5.3. ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del *Codice*, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del 20% da prevedere nel contratto di appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma della prestazione.

### **5.4. OPZIONI E RINNOVI**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, entro la scadenza della durata dell'appalto, un'opzione per forniture complementari, nei limiti del 50% dell'importo del contratto, alle medesime condizioni tecnico-economiche del contratto originario.

La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata. Il fornitore non vanta alcun diritto in ordine all'esercizio dell'opzione.

### 5.5. REVISIONE PREZZI

È ammessa la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del *Codice*. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento dell'importo











#### AREA 5 GARE E CONTRATTI

complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi si utilizzano le modalità di cui dell'art. 60 del Codice.

#### 6. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del vigente Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del vigente Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.











#### AREA 5 GARE E CONTRATTI

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 del vigente Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere d) ed e) del vigente *Codice* anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi del comma 15 dell'art. 68 del vigente Codice sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art. 68 del vigente *Codice*.

### 7. REQUISITI GENERALI RICHIESTI E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE 2.0 (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del vigente Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del vigente *Codice*, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### 7.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### 7.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. attestanti il possesso dei predetti requisiti richiesti con le modalità, le forme e i contenuti previsti dal presente disciplinare di gara.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici non stabiliti nell'UE dovranno indicare l'accordo internazionale o altro titolo ai sensi del Codice. La mancata firma per accettazione (da parte di tutte le imprese mandatarie, mandanti, ausiliare, ausiliarie,











AREA 5 GARE E CONTRATTI

subappaltatrici) delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 190/2012.

Gli operatori economici esteri aventi una sede secondaria in Italia dovranno altresì presentare, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, una dichiarazione sostitutiva, come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme relative al diritto al lavoro dei disabili; gli operatori economici esteri dovranno esibire certificazione equivalente nei paesi di provenienza.

### 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE 2.0 (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## 8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

I requisiti di idoneità sono quelli previsti dall'art. 100 del *Codice* e, in particolare, sono dimostrati mediante l'iscrizione:

a) nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

ovvero

b) per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- a) un <u>fatturato globale minimo annuo</u> maturato nell'ultimo triennio precedente (3 esercizi finanziari disponibili anni 2022, 2023 e 2024) per un importo pari ad 1/2 dell'importo a base d'asta IVA esclusa:
  - Lotto 1: € 4.529.000,00;
  - Lotto 2: € 2.541.400,00;
  - Lotto 3: € 1.787.000,00.

Il predetto requisito è richiesto al fine di garantire la solidità economica dell'operatore economico, l'affidabilità dell'organizzazione aziendale e la specifica competenza pregressa a favore della pubblica amministrazione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Nel caso il concorrente intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione ad ogni singolo lotto, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria o mandante).

### 8.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione, negli ultimi tre esercizi finanziari (2022/2023/2024) antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, di forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto. L'operatore economico dovrà elencare tali forniture svolte nel periodo di riferimento, con l'indicazione dell'esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro durata, dei committenti, sia pubblici che privati, il cui importo dovrà essere almeno pari a 0,5 volte l'importo a base d'asta:
  - Lotto 1: € 4.529.000,00;
  - Lotto 2: € 2.541.400,00;
  - Lotto 3: € 1.787.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione:
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

# b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tali requisiti sono richiesti in ragione dell'importanza e della complessità della fornitura richiesta, nonché dell'affidabilità che il fornitore dovrà possedere in considerazione della destinazione dei mezzi in ambito del soccorso antincendio e protezione civile.

Nel caso il concorrente intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione ad ogni singolo lotto, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria o mandante)

# 8.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del *Codice* devono possedere i requisiti di partecipazione nei











#### AREA 5 GARE E CONTRATTI

termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 8.1 deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al punto 8.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 8.3 lett. a) non è frazionabile e deve essere posseduto dalla capogruppo/mandataria del raggruppamento.

Il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento.

## 8.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del vigente Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle imprese consorziate.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### 9. AVVALIMENTO

L'Operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione











#### AREA 5 GARE E CONTRATTI

del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti e integrazioni documentali, assegnando a tale fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (per esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

#### L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato dalle parti nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile da data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove non soddisfi requisiti di ordine speciale il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **dieci** giorni pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca ad una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione, comporta l'esclusione del concorrente.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.











AREA 5 GARE E CONTRATTI

10. SUBAPPALTO ....

Il concorrente in sede di presentazione di offerta indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto, così come disposto dall'art. 119 del Codice, dovrà intendersi libero e potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il concorrente indichi all'atto dell'offerta i servizi o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- il subappaltatore, così come disposto dal comma 4 dell'art. 119 del Codice, sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire, non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.
- L'affidatario, così come disposto dal comma 5 dell'art. 119 del Codice, trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- Il contraente principale e il subappaltatore, così come disposto dall'art 119 comma 6, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del medesimo articolo l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
- il subappaltatore, come disposto al comma 7 dell'articolo 119 del Codice dei contratti, è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del medesimo articolo. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del medesimo articolo. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, dovranno trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 del medesimo articolo. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- Così come previsto dal comma 8 dell'articolo 119 del Codice dei contratti in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del medesimo articolo.
- Così come previsto dal comma 9 dell'articolo 119 del Codice dei contratti, nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- Così come previsto dal comma 10 dell'articolo 119 del Codice dei contratti, L'affidatario dovrà sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V;

- Così come previsto dal comma 11 dell'articolo 119 del Codice dei contratti la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
- Il subappaltatore, così come disposto al comma 12 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- Per i lavori, come disposto al comma 13 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- Come disposto al comma 14 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
- I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, come disposto al comma 15 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- L'affidatario, come disposto al comma 16 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

- come disposto al comma 17 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, le lavorazioni oggetto di subappalto non devono essere ricomprese tra e le eventuali prestazioni o lavorazioni indicate dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara tra quelle che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
- Come disposto al comma 18 dell'articolo 119 del *Codice* dei contratti, le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

### 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del *Codice*, pari al 2 per cento del valore complessivo dell'appalto e precisamente pari a:

Lotto 1: € 181.160,00;
Lotto 2: € 101.656,00;
Lotto 3: € 47.220,00.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del *Codice*, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte e autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata, ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del Codice:

da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

### oppure,

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

a. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 117 del *Codice*);
- essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
   prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
  - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 117 del *Codice*, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 117, comma 8 del *Codice* o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.











#### AREA 5 GARE E CONTRATTI

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del *Codice*.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

Il documento dovrà essere in formato PDF e sottoscritto con firma digitale.

### 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il concorrente dovrà allegare copia della documentazione comprovante il versamento effettuato pari a:

Lotto 1: € 220,00;
Lotto 2: € 220,00;
Lotto 3: € 165,00

a quanto stabilito con deliberazione dell'ANAC n. 610 del 19/12/2023 approvata con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate nel sito dell'Autorità e disponibili al sito https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Si precisa altresì che in caso di RTI costituito o da costituire il versamento è unico ed è effettuato dall'impresa capogruppo.

I concorrenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione sociale, il proprio codice fiscale e il codice CIG.

I concorrenti che intendono partecipare a più lotti di gara dovranno allegare alla documentazione l'attestazione di avvenuto versamento per ciascun lotto (e rispettivo CIG) a cui partecipano.

#### 13. PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO – mod. F23/F24

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e sull'offerta economica pari a € 16,00 per ciascuna busta digitale contenente i documenti, e quindi per un totale di € 32,00, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del **Modello F23**, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante: Regione Siciliana Dipartimento della Protezione Civile
   CF 80012000826.
- del codice ufficio o ente (TX7);
- del codice tributo (456T);
- della causale del pagamento (imposta di bollo procedura di gara)

Nel caso di pagamento mediante **F24** per il pagamento dovrà essere utilizzato il **codice tributo 2501** indicando sempre l'apposito CIG.











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

L'imposta di bollo sarà applicata unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l'offerta economica, sempre che non rientrino nell'articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.

Nel caso il concorrente intenda partecipare a più lotti dovrà presentare la quietanza di pagamento dell'imposta di bollo riferita a ciascun lotto sia per la domanda di partecipazione che per offerta economica, indicando i relativi CIG.

# 14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA CRITERI DI AMMISSIBILITA' OFFERTE

Per partecipare alla procedura di gara è previsto l'inserimento in *Piattaforma telematica e-procurement*, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 31/08/2025, delle seguenti buste digitali:

- **BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- **BUSTA B OFFERTA TECNICA**, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- **BUSTA C OFFERTA ECONOMICA**, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione e le offerte devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

La documentazione richiesta dovrà essere inserita, in ciascuna busta separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (formati tipo zip o rar, etc.).

In considerazione dei vincoli del sistema informatico, ciascun concorrente ha a disposizione le capacità pari alla dimensione massima:

- di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta;
- di 50 MB per ciascuna busta digitale;

dimensioni oltre le quali non è garantito l'upload dei documenti.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Nel caso partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CAdES (\*.p7m).











AREA 5 GARE E CONTRATTI

L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) nei documenti sopra citati comporta l'impossibilità di presentare l'offerta e conseguentemente di partecipare alla gara.

Attenzione: la Piattaforma non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto.

## 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA DIGITALE (A)

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel nelle Regole del sistema di procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

La documentazione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), nonché documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato denominato "modello 1" che contiene tutte le informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, della legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, della legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del *Codice*, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

contratto di rete che partecipano alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del *Codice*, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

#### 15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La busta telematica relativa alle dichiarazioni/documentazione integrativa deve contenere i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere allegata la relativa procura.

Alla/e domanda/e, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.

Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

- 2) dichiarazione sostitutiva, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
  - a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 94 comma 1 del *Codice* che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto e, segnatamente, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
    - a.a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
    - a.b)delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile:
    - a.c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
    - a.d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

- a.e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- a.f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e ss.mm.ii;
- a.g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- a.h)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- b) Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 94 comma 2 del Codice ovvero nella causa di esclusione per la sussistenza, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- P.S.: La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. L'Operatore Economico dovrà chiaramente tutti i provvedimenti in corso e pregressi e le eventuali azioni di self cleaning intraprese
- N.B.: L'esclusione per le cause di cui sopra avviene se la sentenza, il decreto o la misura interdittiva sono disposti nei confronti dei soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Per cui le dichiarazioni di cui ai punti da a.a) ad a.h) e b devono essere rese:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica;
- Dall'amministratore nelle ipotesi di cui ai punti precedenti;
- Dagli Amministratori della società nel caso in cui il socio sia una persona giuridica.
- ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- c) dichiara, altresì ai sensi dell'articolo 94 comma 5 del Codice:
  - c.a) di non essere stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - c.b) di non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

- c.c) di aver ottemperato, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- c.d) di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.
- PS. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- c.e) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- c.f) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- d) dichiara, altresì ai sensi dell'articolo 94 comma 6 del Codice di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10.
  - PS. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- e) dichiara, altresì ai sensi dell'articolo 95 comma 1 del Codice:
  - e.a) l'insussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
  - e.b) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
  - e.c) l'insussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - e.d)Che l'offerta è presentata autonomamente e non è imputabile ad un unico centro decisionale a











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

- e.e) Di non aver commesso un illecito professionale grave tra quelli riportati all'articolo 98 comma 3 del Codice, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, ed in particolare:
  - di non essere stato oggetto di sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
  - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure per aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
  - di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
  - di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
  - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
  - di non aver omesso la denuncia all'autorità giudiziaria dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice.

PS. Salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

- Altresì di non aver commesso:
  - o reati per abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
  - bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - o reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
  - o reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
  - o i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

PS. Le dichiarazioni di cui alla lettera e) vanno rese anche da tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;











#### AREA 5 GARE E CONTRATTI

- dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica;
- Dall'amministratore nelle ipotesi di cui ai punti precedenti;
- f) dichiara, altresì ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del *Codice* di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
- g) Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del *Codice*. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- h) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza di titolari, soci, socio di maggioranza, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- i) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- j) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
- k) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- m) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito della fornitura, di ritenendola adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- o) dichiara di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione della fornitura;
- p) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni;
- q) ovvero
- r) di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla medesima legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- s) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell'articolo 105 del Codice, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo:
- t) indica, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, i mezzi di cui dispone in proprio per l'esecuzione della fornitura fornendone l'elenco;
- u) dichiara la eventuale volontà di avvalersi di noli a freddo, come previsto dall'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;
- v) nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indica per quali











#### AREA 5 GARE E CONTRATTI

consorziati il consorzio concorre;

- w) nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico non ancora costituito, indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- x) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- y) che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è incorso nei provvedimenti previsti per gravi comportamenti e atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- z) che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- aa) indica, ai sensi dell'articolo 90 del Codice, l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quali può essere inviata ogni comunicazione inerente la gara;
- bb) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo;

N.B.: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

- 3) certificazione attestante il possesso, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento, di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. A pena di esclusione, dovrà essere prodotto il relativo certificato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee.
- 4) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio o GEIE;
- 5) L'operatore economico ai sensi dell'articolo 102 comma 1 del Codice dovrà impegnarsi indicandone le modalità a:
  - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
  - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
- 6) L'operatore economico dovrà presentare, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021, l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Il rispetto di tale impegno dovrà essere mantenuto per l'intera durata del contratto e sarà verificato periodicamente dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 47 comma 6 D.L. 77/2021, nel caso di inadempimento agli obblighi di cui ai commi 3, 3bis e 4 del medesimo D.L. 47/2021, verrà applicata una penale pari allo **0,5%** rapportato all'importo











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

contrattuale della relativa annualità di inadempimento.

- 7) Dichiarazione, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale, ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005, con la quale l'offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di DEC alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei fornitura, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. L'offerente, inoltre, deve dichiarare espressamente e in modo solenne, a pena di esclusione:
  - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
  - che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
  - che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
    conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è
    accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
    concorrenza.

L'offerente deve dichiarare, altresì, espressamente e in modo solenne che, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

L'offerente si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

L'offerente si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa;

- 8) **patto di integrità** in attuazione delle misure previste nel P.T.P.C., aggiornamento 2022-2024 § 4.11) articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il documento dovrà essere in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale.
- 9) Contributo ANAC con le modalità indicato al punto 12 del presente disciplinare;
- 10) Imposta di bollo con le modalità indicate al punto 13 del presente disciplinare;
- 11) Dichiarazione di equivalenza sul contratto di lavoro applicato nel caso differisca da quello indicato nella determina e contrarre e al presente disciplinare.
- 12) **DGUE** L'OE compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), scaricabile dalla stessa piattaforma *e-procurement*. Le precedenti dichiarazioni inerenti l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice nonché il possesso dei requisiti speciali di cui all'art.100 del codice, saranno rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche mediante lo stesso DGUE. L'OE invitato, o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, riservandosi di esperire successive verifiche (anche a campione) per accertare la veridicità delle stesse dichiarazioni. Il **DGUE** dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o











#### AREA 5 GARE E CONTRATTI

procuratore del soggetto concorrente. **In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti,** il DGUE dovrà essere compilato da ciascun componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti e sottoscritto dallo stesso.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 66, c.1 lett. g), del D.Lgs. 36/2023, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascun OE consorziato dovrà compilare e sottoscrivere il proprio DGUE.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste.

Le dichiarazioni di cui ai punti 2), 4) e 5), in formato PDF e firmate digitalmente, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso deve essere allegata la relativa procura.

Le documentazioni di cui ai punti 6) e 7), devono essere uniche indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

All'atto della partecipazione alla procedura di gara le imprese e/o i consorzi costituenti raggruppamenti devono indicare, a pena di esclusione, il tipo di associazione costituita o che intendono costituire ai fini dell'esecuzione dell'appalto nonché le percentuali di lavoro attribuite a ciascun componente il raggruppamento.

#### 15.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

# Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - -copia del contratto di rete
  - -copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- -dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
    - -copia del contratto di rete
    - -dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b.l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### 15.4 AVALLIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### 15.5 FVOE 2.0

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, mediante il sistema **FVOE 2.0** (ex AVCPASS), reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC e nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE 2.0 (ex AVCPASS), accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute.

La Stazione Appaltante al fine di verificare i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il predetto sistema FVOE 2.0 (ex AVCPASS), chiederà apposita autorizzazione di accesso all'OE che dovrà autorizzare, pena esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione.

Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

### 15.6 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del *Codice*, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 6 del presente disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 6 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.











AREA 5 GARE E CONTRATTI

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, si può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine iniziale e delle eventuali precisazioni successive, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. Restando inteso che i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### 16. OFFERTA TECNICA - BUSTA DIGITALE (B)

Il concorrente deve, a pena di esclusione, fare pervenire mediante la *Piattaforma* un'offerta tecnica firmata digitalmente, contenente una relazione, in italiano, con proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19, gli elementi costitutivi che compongono l'offerta.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal progetto, a pena di esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 10 del *Codice*.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15 del presente disciplinare.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

E' preferibile, ma non esclusivo, che l'offerta tecnica sia composta da un massimo n.30 facciate in formato A4 ovvero n. 15 per ciascun subcriterio, redatte con font tipo Times New Roman di dimensione 12 e interlinea 1,5, incluse figure e schemi; escludendo dal computo del numero di pagine la copertina, l'indice riepilogativo, i CV, le certificazioni richieste e gli attestati di buona esecuzione dei servizi prestati, i quali potranno essere presentati in allegato separato.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

### 17. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA DIGITALE (C)

Il concorrente dovrà produrre il "modulo di offerta economica" generato in forma pdf dalla Piattaforma telematica e-procurement, dopo l'inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla piattaforma. L'offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta A) - Documentazione Amministrativa. Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato PDF, ed essere sottoscritto il formato digitale.

La Busta C - offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il ribasso, espresso in cifre, che intende praticare in termini di valore percentuale e fino a tre decimali. Non si terrà conto delle ulteriori cifre decimali oltre la terza e non si procederà ad arrotondamenti; il ribasso offerto dall'OE dovrà esprimere un'offerta complessiva inclusiva di eventuali costi della manodopera differenti.











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9 del codice ad eccezione che per le forniture e servizi di natura intellettuale;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice ad eccezione che per le forniture e servizi di natura intellettuale.

#### 18. CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio che si basa sul miglior rapporto qualità/costi, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8.

L'appalto è aggiudicato pertanto, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del *Codice*.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, sarà effettuata per ciascuno dei lotti in gara, in base ai seguenti punteggi:

TIPOLOGIA	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3
OFFERTA TECNICA	max 85 punti su 100	max 70 punti su 100	max 70 punti su 100
OFFERTA ECONOMICA	max 10 punti su 100	max 20 punti su 100	max 20 punti su 100
OFFERTA TEMPORALE	max 5 punti su 100	max 10 punti su 100	max 10 punti su 100

#### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tali criteri costituiscono elementi migliorativi premianti rispetto ai requisiti minimi previsti nella scheda tecnica che se non rispettati comportano l'esclusione della gara. In ogni caso i requisiti minimi non danno luogo ad attribuzione di un punteggio.

Nel caso in cui un Operatore economico intenda offrire prodotti difformi ai requisiti minimi previsti nella scheda tecnica, lo stesso è tenuto a presentare all'interno della Busta Tecnica B apposita relazione dettagliata che giustifichi le motivazioni e l'equivalenza al prodotto richiesto. Tali modifiche se non rientranti tra i criteri di valutazione tecnica non saranno oggetto di assegnazione di punteggio, bensì si rendono necessari per la valutazione, da parte della Commissione, sull'ammissibilità dell'offerta tecnica. Qualora la Commissione non ritenga congrue le motivazioni e le giustificazioni relative alla modifica dei requisiti minimi, provvederà all'esclusione dell'operatore economico dalla fase successiva.

Inoltre l'OE dovrà attestare e dimostrare mediante apposite certificazioni il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del Capitolato **Lotto 1** e di seguito riportati:

Tutti i mezzi della fornitura dovranno rispettare, in relazione ai valori di emissione ambientale e acustici, i requisiti previsti dai "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" (D.M. 17.06.2021) ed in particolare:

- 1. L'Operatore Economico dovrà fornire il Certificato di omologazione, etichetta energetica o certificazione del costruttore contenente le caratteristiche di emissioni di carbonio e sostanze inquinanti dell'autoveicolo oggetto di fornitura.
- 2. L'Operatore Economico dovrà attestare il rispetto dei criteri definiti per ciascuna categoria per le emissioni di CO<sub>2</sub> ed efficienza energetica.











#### AREA 5 GARE E CONTRATTI

- 3. L'Operatore Economico dovrà attestare che i materiali realizzati con fibre riciclate, sono conformi alle certificazioni "Global Recycle Standard" o altra certificazione equivalente o alla norma tecnica UNI-EN 16640:2017.
- **4.** L'Operatore Economico dovrà attestare, nel periodo della manutenzione programmata, la disponibilità a sottoscrivere un contratto stipulato con il sistema collettivo o individuale di raccolta e recupero delle batterie di trazione anche se non specificata l'effettiva modalità di recupero o riutilizzo degli accumulatori.
- 5. L'Operatore Economico, per i veicoli delle categorie M1, N1, dovrà fornire il Certificato di omologazione attestante che i veicoli siano: a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso.
- **6.** L'Operatore Economico dovrà fornire il Certificato di omologazione attestante i requisiti previsti per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

### CRITERI LOTTO 1: Mezzi ed Automezzi DRPC Sicilia

#### A. CRITERIO TECNICO

#### **PUNTEGGIO MAX 55**

**A.1.1 Automezzo pick-up DRPC** / **VVF**: accessori ed optional aggiuntivi alle forniture previste nell'Elenco descrittivo dei mezzi (schede tecniche). Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche. **D** 

#### fino ad un massimo di Punti 5

**A.1.2** Allestimenti pick-up DRPC / VVF: tipologia e caratteristiche degli optional offerti oltre gli allestimenti minimi previsti nell'Elenco descrittivo dei mezzi (schede tecniche). Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche. **D** 

#### fino ad un massimo di Punti 10

**A.2.1 Automezzo pick-up unità cinofile**: accessori ed optional aggiuntivi alle forniture previste nell'Elenco descrittivo dei mezzi (schede tecniche). Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche. **D** 

#### fino ad un massimo di Punti 5

**A.2.2** Allestimenti pick-up unità cinofile: tipologia e caratteristiche degli optional offerti oltre gli allestimenti minimi previsti nell'Elenco descrittivo dei mezzi (schede tecniche). Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche. **D** 

### fino ad un massimo di Punti 10











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

**A.3.1 Automezzo 4000 lt per VVF**: accessori ed optional aggiuntivi alle forniture previste nell'Elenco descrittivo dei mezzi (schede tecniche). Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche. **D** 

### fino ad un massimo di Punti 5

**A.3.2** Allestimenti automezzo 4000 lt per VVF: Tipologia e caratteristiche degli optional offerti oltre gli allestimenti minimi previsti nell'Elenco descrittivo dei mezzi (schede tecniche). Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche. **D** 

#### fino ad un massimo di Punti 10

**A.4.1 Automezzo per TLC**: accessori ed optional aggiuntivi alle forniture previste nell'Elenco descrittivo dei mezzi (schede tecniche). Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche. **D** 

#### fino ad un massimo di Punti 5

**A.4.2 Allestimenti per TLC:** Tipologia e caratteristiche degli optional offerti oltre gli allestimenti minimi previsti nell'Elenco descrittivo dei mezzi (schede tecniche). Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche. **D** 

fino ad un massimo di Punti 5

#### B. CRITERIO GARANZIE

**PUNTEGGIO MAX 30** 

**B.1** Estensione della garanzia oltre i tre anni previsti. **Q** 

### punti 2 per ogni anno in più per un massimo di 10 punti

**B.2** Estensione della manutenzione annuale, compresa di manodopera, ricambi originali, olii lubrificanti, per ogni anno oltre i 48 mesi pervisti nell'Elenco descrittivo dei mezzi (schede tecniche). E' altresì compresa la revisione del mezzo con scadenza prevista per legge. **Q** 

## punti 2 per ogni anno in più per un massimo di 10 punti

**B.3** Estensione della copertura assicurativa RCA, estesa al conducente, per ogni anno oltre i tre anni previsti nell'Elenco descrittivo dei mezzi (schede tecniche). **Q** 

punti 2 per ogni anno in più per un massimo di 10 punti

## C. OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

**PUNTEGGIO MAX 15** 

C.1 Ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara. Q

Punti 10

C.2 Ribasso percentuale sul tempo di consegna delle forniture (tale ribasso non può superare il 20%). O

Punti 5

### CRITERI LOTTO 2: Fornitura di attrezzature per attività emergenziali del DRPC Sicilia

#### A. CRITERIO TECNICO

#### **PUNTEGGIO MAX 60**

**A.1.1 Unità Cucina Mobile**: accessori aggiuntivi alle forniture previste nell'Elenco descrittivo (schede tecniche). Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche. **D** 

fino ad un massimo di Punti 15











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

**A.1.2 Allestimenti:** Tipologia e caratteristiche degli optional offerti oltre gli allestimenti minimi previsti nell'Elenco descrittivo (schede tecniche). Tali proposte migliorative dovranno essere supportate da idonee schede tecniche. **D** 

fino ad un massimo di Punti 15

**A.2.1.1 Moduli base per allestimento campo da 250 ospiti:** accessori aggiuntivi alle forniture previste dell'Elenco descrittivo (schede tecniche). Tali proposte aggiuntive dovranno essere supportate da idonee schede tecniche. **D** 

fino ad un massimo di Punti 15

**A.2.1.2 Allestimenti:** Tipologia e caratteristiche dei materiali, dei tessuti, delle strutture, degli impianti tecnologici previsti nell'Elenco descrittivo (schede tecniche). Tali proposte migliorative dovranno essere supportate da idonee schede tecniche. **D** 

fino ad un massimo di Punti 15

#### **B. CRITERIO GARANZIE**

**PUNTEGGIO MAX 10** 

**B.1** Estensione della garanzia oltre i due anni previsti per legge. **Q** 

punti 2 per ogni anno in più per un massimo di 10 punti

#### C. OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE PUNTEGGIO MAX 30

C.1 Ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara. Q

Punti 20

C.2 Ribasso percentuale sul tempo di consegna delle forniture (tale ribasso non può superare il 20%). Q

Punti 10

### CRITERI LOTTO 3: Fornitura di D.P.I. per unità di volontariato del DRPC Sicilia

#### A. CRITERIO TECNICO

## **PUNTEGGIO MAX 70**

**A.1** Sulla qualità merceologica e durabilità dei materiali del vestiario, calzature ed accessori in relazione alle certificazioni rilasciate dai laboratori di prova qualificati ed abilitati (a tal fine gli operatori economici dovranno consegnare in fase di gara, quale allegato alla Busta "**B**", un kit completo della fornitura). **D** 

Punti 40

**A.2** Valutazione estetica, della vestibilità, della praticità, delle rifiniture e cuciture dei capi presentati nella campionatura della fornitura (a tal fine gli operatori economici dovranno consegnare in fase di gara, quale allegato alla Busta "B", un kit completo della fornitura). **D** 

Punti 30

### **B.** OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

**PUNTEGGIO 30** 

**B.1** Ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara. **Q** 

Punti 20

B.2 Ribasso percentuale sul tempo di consegna delle forniture (tale ribasso non può superare il 20%) Q

Punti 10

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e di migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione di valutazione deve procedere a esprimere punteggi, *per criteri qualitativi*, per ciascun elemento











AREA 5 GARE E CONTRATTI

specifico di valutazione un giudizio sintetico corrispondente a uno tra i sei giudizi di seguito determinati. Tali giudizi e i relativi coefficienti vengono esposti nel seguente modo:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ottimo	1
buono	0,8
sufficiente	0,6
mediocre	0,4
scarso	0,2
non valutabile	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun sub-criterio viene effettuata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella dei criteri, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base di quanto indicato nella tabella criteri stessa.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio finale relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti l'offerta tecnica stessa.

Ultimata la procedura di assegnazione del punteggio ai singoli criteri, qualora nessun concorrente abbia ottenuto il punteggio massimo, si procederà con la riparametrazione del punteggio tecnico complessivo, assegnando il massimo punteggio all'operatore che ha ottenuto il miglior punteggio e riparametrando tutti gli altri partecipanti.

Nel caso di presenza di una sola offerta, ed in ipotesi di assenza di competizione, non si procederà alla assegnazione di punteggi ma solamente con la formulazione di un giudizio di idoneità e di congruità delle migliorie qualitative e la presa d'atto di eventuali migliorie quantitative e tabellari. Considerato che la piattaforma prevede comunque l'inserimento di un punteggio la Commissione assegnerà comunque un punteggio tale da identificarne l'idoneità.

# 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Agli elementi quantitativi (ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara; ribasso percentuale sul tempo di consegna delle forniture) sono assegnati i punteggi distinti come segue:

LOTTO	OFFERTA ECONOMICA	OFFERTA TEMPORALE
1	10	5
2	20	10
3	20	10

a. Per il calcolo dell'offerta temporale, viene attribuito all'elemento tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

Inserire in piattaforma il numero di giorni di riduzione.

Ci = Ra / Rmax

dove:











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

**Ra** = valore dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = valore dell'offerta più conveniente

b. All'offerta economica, è attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione bilineare con soglia coefficiente 0,85 (al rialzo):

 $M = \sum Ra/Ni$ 

Il successivo calcolo sarà differenziato a seconda che il valore offerto dall'operatore economico iesimo (Ra) sia superiore o inferiore alla media.

Se il valore offerto dall'i esimo operatore economico è <=media:

 $Ci = 0.85 \times Ra / M$ 

se il valore offerto dall'i esimo operatore economico è >media:

 $Ci = 0.85 + (1 - 0.85) \times [(Ra - M) / (Rmax - M)]$ 

dove:

**M** = Media aritmetica delle offerte;

**Ni** = Numero operatori economici ammessi;

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

**Ra** = valore dell'offerta del concorrente isimo;

Rmax = valore dell'offerta più conveniente.

Nel caso in cui un concorrente non effettua alcuno sconto  $R_a$  assume il valore 0 (zero), così come il coefficiente  $C_i$ ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto  $C_i$  assume il valore 1 (uno). Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

- Nell'ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l'offerta tecnica e quella economica differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio migliore in relazione all'offerta tecnica.
- Nell'ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punti parziali per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio.

Non saranno considerate valide offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato; non saranno considerate valide offerte in rialzo.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 10, del *Codice*;
- di sospendere, annullare, revocare, indire di nuovo o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.

### 18.4 METODO PER IL CALCOLO COMPLESSIVO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.

La migliore offerta sarà quella che otterrà la somma complessivamente maggiore (tecnica più economica) in relazione a ognuno dei singoli elementi di valutazione (salva la verifica dell'eventuale anomalia).

Per la valutazione dell'offerta si utilizzerà la seguente formula:











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

 $P_i$  = punteggio concorrente i-esimo;

 $C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;  $C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

 $C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;  $P_a$  = peso criterio di valutazione a;

 $P_b$  = peso criterio di valutazione b;

 $P_n$  = peso criterio di valutazione n.

I coefficienti C<sub>ni</sub> sono determinati, per quanto riguarda l'offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

### 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, scelti anche tra i dipendenti del DRPC Sicilia che opereranno in funzione delle direttive del DRPC Sicilia impartite con D.D.G. n.72 del 15/04/2020 e successive variazioni. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale SITAS e-procurement.

Il RUP si avvarrà dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A) – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 08/09/2025 alle ore 09:30** presso la sede del DRPC Sicilia, Area 5 Gare e Contratti, anche in videoconferenza, vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno resi pubblici ai concorrenti tramite la *Piattaforma*.

Le operazioni di verifica e valutazione saranno svolte da una Commissione giudicatrice che, in conformità alle disposizioni di cui al presente disciplinare, procederà alla verifica dell'integrità, della regolarità formale e del rispetto dei termini di presentazione dei plichi pervenuti, escludendo, quelli non conformi.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità previste dalla Piattaforma.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto alla Piattaforma nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).











AREA 5 GARE E CONTRATTI

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la Piattaforma.

#### 20.1 PROCEDURA DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel caso di un numero di offerenti inferiore a 5, si procederà nella maniera seguente e con le ulteriori procedure contenute nel successivo punto n. 22:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza nella *Piattaforma*;
- b) alla apertura delle offerte presentate e, quindi, all'accesso all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'Ufficio", né alla Commissione di gara, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, la Piattaforma consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e all'esame della documentazione amministrativa onde verificare la presenza dei documenti richiesti;
- c) alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio;
- e) alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, la presentazione di tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### 20.2 EVENTUALE RICORSO ALLA INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 5.

Nel caso di un numero di offerenti superiore a 5, si procederà all'inversione procedimentale, con il seguente iter:

- la Commissione procede al sorteggio per la verifica a campione del 5% delle offerte pervenute;
- la Commissione a seguire provvederà alla verifica della documentazione Amministrativa contenuta all'interno dei plichi degli operatori economici sorteggiati e ad attivare l'eventuale soccorso istruttorio previsto dal *Codice* e dal presente disciplinare di gara.
- la Commissione procede all'ammissione ed esclusione dei concorrenti precedentemente verificati e dispone la trasmissione dei Verbali di gara e della necessaria documentazione al RUP per gli adempienti di notifica e pubblicazione degli atti previsti dal *Codice*.
- Nel caso in cui non sia intervenuta alcuna esclusione, la Commissione procederà ad aprire le buste telematiche B e C, procedendo, in seduta riservata alla valutazione dell'offerta tecnica e poi successivamente, in seduta pubblica, alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti adottando l'iter previsto al successivo punto 21, alla verifica dell'anomalia e poi, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti primo e secondo in graduatoria.

### 21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica,











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche nonché all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità sopra descritte e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica effettuato dalla stessa piattaforma o in alternativa mediante procedure random esterne. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del *Codice* e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del *Codice*.

Sarà cura del RUP, successivamente, procedere a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio qualora si rendesse necessaria;
- b) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del *Codice*, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di notifica e pubblicazione previsti dal *Codice*.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, mediante il sistema FVOE 2.0 (ex AVCPASS), reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC e nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti speciali di partecipazione di cui ai punti 7 ed 8 sono comprovati mediante la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema il sistema FVOE 2.0 (ex AVCPASS).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP o all'Ufficio preposto, che procederà, ai sensi delle articolazioni del *Codice* a notificare e pubblicare i casi di esclusione da disporre ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97 e 98.

#### 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono da considerare anormalmente basse le offerte che in generale evidenziano uno scostamento, rispetto al corrispettivo stimato nel quadro economico, tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

#### riferimento.

Ad ogni modo, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice le offerte sono considerate anormalmente basse e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, ai costi di manodopera e gli oneri aziendali necessari ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza, l'offerta appaia anormalmente bassa.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110 commi 5 e 6 del *Codice*, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, in quanto:

- a. non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b. non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice;
- c. sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d. il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

#### 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, pertanto all'esito delle operazioni effettuate, la Commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del *Codice*.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto











#### AREA 5 GARE E CONTRATTI

#### Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, scorrendo la graduatoria.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del *Codice* e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a. di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b. di appalti basati su un accordo quadro;
- c. di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del decreto legislativo 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del decreto legislativo 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del decreto legislativo 159/2011.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.











AREA 5 GARE E CONTRATTI

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria art. 53 del *Codice*, sarà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

#### 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del Decreto legislativo n. 104/2010 recante "Codice del processo amministrativo", gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Sicilia - Sezione di Palermo, entro il termine di 30 giorni decorrenti:

- per quanto attiene al bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione;
- per quanto attiene al provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni a essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrale.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice.

A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest'ultima da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

### 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del combinato disposto del regolamento generale sulla protezione dei dati (REGOLAMENTO UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 aprile 2016, applicabile a far data dal 25 maggio 2018) e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si intende noto che:

- Il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito e potranno essere comunicati:
  - Al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti;
  - A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
  - Ai soggetti esterni facenti parte del seggio di gara;











## AREA 5 GARE E CONTRATTI

- A altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 35 del codice e dalla l. 241/90;

#### 25.1 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del *Codice*, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

La stazione appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, facendo salva la disciplina prevista dal Codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, pertanto, l'esercizio del diritto di accesso nei casi di cui al comma 2 dell'art. 35 del Codice è differito.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del *Codice* è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara, in relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3) del *Codice*.

Sarà comunque inviata, a solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all'accesso.

Titolare del trattamento dei dati è il DRPC Sicilia, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Palermo Via Abela n. 5.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Piattaforma il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore della Piattaforma che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

### 26. AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI LA PROCEDURA

- 1. La partecipazione alla gara da parte delle imprese partecipanti, comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare.
- 2. Ai fini della presente procedura, si intende per "Codice" il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. l della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".
- 3. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 95 del *Codice*, recante cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.
- 4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.
- 5. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- 6. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.
- 7. Quando vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione a norma dell'art. 72 del Regolamento generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- 8. Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate. Parimenti non sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successivamente presentate.
- 9. I pagamenti relativi al subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.











### AREA 5 GARE E CONTRATTI

- 10. La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto che preventivamente all'autorizzazione dei subcontratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il Prefetto attesti che per i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa, la stazione appaltante procederà all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del subcontratto.
- 11. La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, la quale si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- 12. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante;
- 13. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.
- 14. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del *Codice*, di dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della verifica dei requisiti e della stipula dello stesso, qualora sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9, al fine di garantire nel tempo più breve possibile, l'interesse pubblico per l'acquisto delle forniture in parola.

### 27. RINVIO

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa espressamente rinvio alla vigente normativa comunitaria e nazionale, nonché alle norme introdotte dal codice **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** "Codice degli appalti" e ss.mm.ii. che ha acquisito efficacia a far data 1° luglio 2023.

#### Il Responsabile del Progetto

(Dott. Sapienza Emanuele A.)



Documento firmato da: EMANUELE ALESSANDRO SAPIENZA 17.07.2025 16:36:46 UTC

#### Il Dirigente ad interim dell'Area 5

(dott. Giuseppe La Rosa)
Firmato digitalmente
GIUSEPPE LA ROSA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
18.07.2025 11:12:02
GMT+02:00